

**Avviso di notificazione per pubblici proclami in ottemperanza dell'ordinanza della 5<sup>a</sup> Sezione del T.a.r. della Campania n. 1004 del 21.6.2016**

- a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli
- b) Numero di r.g. del processo: 2236/16
- c) Nome della parte ricorrente: dott. Giorgio **Basile Giannini**
- d) Provvedimenti impugnati:
- d.1) graduatoria generale definitiva del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti, bandito con decreto dirigenziale n. 13/2009;
- d.2) decreto dirigenziale n. 108 del 18.3.2016 che approva la graduatoria definitiva impugnata *sub a*);
- d.3) provvedimento del 6.9.2013, a firma del Segretario della Commissione di concorso, con cui viene rigettata l'istanza di correzione della graduatoria proposta dal ricorrente relativamente al collocamento in graduatoria in posizione inferiore rispetto a quella a lui spettante in base ai titoli posseduti e dichiarati;
- d.4) verbale della Commissione giudicatrice di concorso del 24.6.2011 n. 7, nella parte in cui stabilisce che «*saranno valutati solo i certificati di servizio o le dichiarazioni autocertificative da cui risulti sia il momento iniziale (giorno – mese – anno) sia il momento finale (giorno – mese – anno) del servizio reso;*» e che «*ove il servizio sia attestato con la sola indicazione degli anni, verrà valutato dall'ultimo giorno dell'anno iniziale fino al primo giorno dell'anno finale*»;
- d.5) verbali della Commissione giudicatrice;
- d.6.) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
- e) Nominativo dei controinteressati:
1. Barbato Francesco
  2. Cacciapuoti Clotilde
  3. Salsano Luigi



4. Zacchia Matilde
5. Della Valle Claudia
6. Grosso Giovanna
7. Santagata Rossella
8. Antonone Amalia
9. Guarino Adalgisa
10. Veltri Anna
11. Forastieri Pierluca
12. Palomba Caterina
13. Tanga Rocco
14. Gentile Elvira
15. Cantisani Vito
16. Apicella Antonio
17. Fiorentino Rosa Maria
18. Russo Gelsomina
19. Coladangelo Maria Vittoria
20. Ruggiero Mirella
21. Cesario Rosa M. Gabriella
22. Casciaro Mariella
23. Perez Giuseppina Paolina
24. De Pasquale Giuseppe
25. Hyeraci Corrado
26. Marciello Giuseppe Michele Orazio
27. Porzio Mariorosario
28. Crisci Angelina
29. Izzo Lucia
30. Pisani Giuseppe Maria
31. Papa Domenico
32. Milione Mariantonia
33. Fetta Maria Addolorata
34. Damiano Angelina
35. Napoli Concetta
36. D'Amico Gennaro
37. Diana Fernanda
38. Morra Anna Pia
39. Pansini Laura
40. Masiello Vita
41. Mazzeo Maria Rosaria
42. Toto Angela
43. Conte Marta
44. Giffoni Giovanni
45. Fonte Antonella Maria
46. Russo Teresa
47. Bosso Daniela
48. Palladino Raffaella
49. Franco Francesco Paolo
50. Giovannelli Marina

51. Fiore Angela
52. Macchiarulo Pasquale
53. Paolicchio Mariangela
54. Spalletta Anna Maria
55. Gemma Nicola
56. Lombardi Anna
57. Picardi Rosa
58. Pecoraro Nicola
59. Balzano Antonietta
60. Maiuri Pasqualina
61. Calabria Gabriella
62. Luciano Vincenzo
63. D'Amelio Rocco
64. Parente Marina
65. Falco Rosaria
66. Brignola Giovanni
67. Melillo Eduardo
68. Romano Massimo
69. Sorace Giuseppe

f) con l'ordinanza del T.a.r. della Campania – Sez. 5<sup>a</sup>, 21.6.2016 n. 1004 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ed è stata fissata l'udienza di discussione del merito del ricorso alla data del 21 marzo 2017.

g) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) collegandosi al sito del Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, attraverso l'inserimento del numero di registro generale 2236/2016 nella sottosezione "Ricerca Ricorsi".

\*\*\* \*\*

Il presente avviso è stato redatto in ottemperanza alla ordinanza del T.a.r. Campania – Napoli n. 1004/2016 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso che, in calce integralmente si riporta, ai soggetti inclusi nella graduatoria impugnata e che precedono il ricorrente.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**NAPOLI**

**Ricorre** il dott. Giorgio **Basile Giannini**, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine, dall'avvocato Gherardo Marone presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cesario Console n. 3



**contro** la Regione Campania, in persona del Presidente *p.t.*

**per l'annullamento, in parte qua, e previa sospensione:**

a) della graduatoria generale definitiva del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti, bandito con decreto dirigenziale n. 13/2009; b) del decreto dirigenziale n. 108 del 18.3.2016 che approva la graduatoria definitiva impugnata *sub a*); c) del provvedimento del 6.9.2013, a firma del Segretario della Commissione di concorso, con cui viene rigettata l'istanza di correzione della graduatoria proposta dal ricorrente relativamente al collocamento in graduatoria in posizione inferiore rispetto a quella a lui spettante in base ai titoli posseduti e dichiarati; d) del verbale della Commissione giudicatrice di concorso del 24.6.2011 n. 7, nella parte in cui stabilisce che «*saranno valutati solo i certificati di servizio o le dichiarazioni autocertificative da cui risulti sia il momento iniziale (giorno – mese – anno) sia il momento finale (giorno – mese – anno) del servizio reso;*» e che «*ove il servizio sia attestato con la sola indicazione degli anni, verrà valutato dall'ultimo giorno dell'anno iniziale fino al primo giorno dell'anno finale;*» e) dei verbali della Commissione giudicatrice; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

#### **FATTO**

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esame per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, dichiarate disponibili per il privato esercizio, di cui al bando approvato con D.D. dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 13 del 6.2.2009, pubblicato sul B.u.r.c. n. 18 del 16.3.2009.

Il dott. Basile Giannini si è classificato al 72° posto della graduatoria generale provvisoria (pubblicata sul B.u.r.c. n. 37 del 8.7.2013) con il seguente punteggio: 50,00 punti per l'esame + 36,755 punti per i titoli, per un punteggio totale di punti 86,755.

In realtà, in base ai titoli posseduti, il ricorrente aveva diritto ad un punteggio maggiore e quindi avrebbe dovuto conseguire una posizione migliore rispetto a quella assegnatagli dalla Commissione.

L'art. 8 del bando di concorso consente di segnalare alla Commissione «*eventuali errori od omissioni in cui essa possa essere incorsa nella formazione della graduatoria provvisoria, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla suddetta pubblicazione;*» e pertanto, in ossequio a tale previsione, il dott. Basile Giannini, con nota acquisita dalla Regione al prot. n. 55 del 25.7.2013, ha presentato istanza di correzione della

graduatoria, rappresentando di aver diritto al riconoscimento di complessivi punti 87,680 in luogo dei punti 86,755 attribuitigli in graduatoria provvisoria. Con nota del 6.9.2013, a firma del Segretario, la Commissione del concorso ha rigettato l'opposizione (ritualmente proposta ai sensi del ricordato art. 8) con la seguente motivazione «*non risultando indicato il periodo di inizio e di fine servizio, è stato applicato il criterio fissato nel verbale n. 7 del 24 giugno 2011 "saranno valutati solo i certificati di servizio o le dichiarazioni autocertificative da cui risulti sia il momento iniziale (giorno-mese-anno) sia il momento finale (giorno-mese-anno) del servizio reso". Inoltre, l'attuale richiesta, intesa come integrazione non può essere accolta perché in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 del Bando che qui si riporta "Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione"*». Con decreto dirigenziale n. 108 del 18.3.2016, pubblicato sul B.u.r.c. n. 18 del 21.3.2016, la Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva nella quale il ricorrente è collocato al 70° posto con un punteggio totale di 86,755 punti, uguale a quello attribuitogli nella graduatoria provvisoria. La graduatoria definitiva, il provvedimento di rigetto dell'opposizione ex art. 8 del bando di concorso e tutti gli atti che hanno portato il ricorrente a collocarsi in posizione inferiore rispetto a quella a lui spettante sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti

#### MOTIVI

**1. Violazione del giusto procedimento di legge (art. 97 della Costituzione). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 del bando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.P.C.M. 30.3.1994 n. 298. Contraddittorietà.**

Il bando di concorso, all'art. 3, rubricato «*Documentazione comprovante i titoli posseduti (allegati "C" e "D")*», dispone che «*i titoli di carriera e di servizio devono essere indicati in conformità agli allegati C) e D)*» e che eventuali documenti di attestazione dei titoli di carriera non verranno considerati se non indicati anche negli allegati "C" e "D".

Prosegue la norma specificando che gli allegati devono essere compilati in maniera chiara e senza cancellature.

Il medesimo articolo, in ordine alle modalità di dichiarazione dell'attività professionale svolta, chiarisce poi che «*per ogni tipologia di attività professionale il candidato dovrà specificare se essa è stata svolta a tempo pieno o a tempo parziale*».

Per contro, nessuna prescrizione reca l'art. 3 o altra norma del bando in ordine alle modalità di indicazione, da parte dei concorrenti, degli anni di svolgimento del servizio/titolo dichiarato.

L'allegato "D" alla domanda di partecipazione, da utilizzare per l'indicazione dei titoli di servizio, richiede ai candidati di dichiarare «*di avere svolto i periodi di servizio, dal [...] al [...]*».

Nemmeno il modulo "D" allegato al facsimile della domanda di partecipazione, quindi, specifica quali siano le modalità da osservare nell'indicazione dei periodi di servizio svolti.

Quanto al criterio di valutazione dei titoli e, segnatamente, dell'attività professionale svolta, il bando di concorso, all'art. 7, recependo le disposizioni del d.P.C.M. 30.3.1994, n. 298, dispone che «*l'esercizio professionale sarà calcolato per un periodo di attività non superiore ai venti anni e complessivamente non inferiore ad un anno.*

*Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:*

- a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;*
- b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni [...]*».

Come chiarito dalla Commissione nella seduta del 24.6.2011, i punteggi individuati dal bando, da attribuire per ogni anno di attività svolta, sono da intendersi "per Commissario"; i componenti della Commissione sono cinque e, quindi, a titolo esemplificativo, per l'attività di titolare o direttore di farmacia ciascun Commissario può attribuire 0,5 punti per anno per i primi 10 anni (per un totale di 2,500 punti per anno) e 0,2 punti per anno per i successivi dieci anni (per un totale di 1,000 punti per anno).

Ora, quanto ai titoli di servizio, il ricorrente, utilizzando come previsto dal bando l'allegato "D" della domanda di partecipazione, ha dichiarato di essere stato collaboratore della Farmacia di tipo urbano "Farmacia Basile Giannini Dr. Marcello" dal 1988 al 1997 e titolare di Farmacia nel Comune di Napoli dal 1997 al 2009.

La Commissione di concorso ha riconosciuto al dott. Basile Giannini un punteggio per i titoli di 36,755 punti che, sommati ai 50 punti conseguiti per gli esami, portano ad un punteggio complessivo di 86,755 punti.

Il dott. Basile, come già detto, ha proposto istanza di correzione della graduatoria provvisoria, rappresentando di aver diritto al riconoscimento di complessivi punti 87,680 in luogo dei punti 86,755 attribuitigli. Ma la Commissione ha riscontrato l'istanza chiarendo che, «*non risultando indicato*

*il periodo di inizio e fine servizio, è stato applicato il criterio fissato nel verbale n. 7 del 24.6.2011 “saranno valutati solo i certificati di servizio o le dichiarazioni autocertificative da cui risulti sia il momento iniziale (giorno – mese – anno) sia il momento finale (giorno – mese – anno) del servizio reso”. Inoltre, l’attuale richiesta, intesa come integrazione, non può essere accolta perché in contrasto con quanto stabilito dall’art. 3 del Bando, che qui si riporta “Documenti o Titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione”».*

Al rigetto dell’istanza di correzione della graduatoria è seguita, il 18.3.2016, la pubblicazione della graduatoria definitiva nella quale il ricorrente è collocato al 70° posto con un punteggio totale di 86,755 punti (di cui 36,755 per i titoli), uguale a quello attribuitogli nella graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva, nella parte in cui riconosce al ricorrente 36,755 punti per i titoli, è illegittima ed illegittima è l’attività di valutazione svolta a monte dalla Commissione in quanto fa applicazione di un criterio, quello individuato nella seduta del 24.6.2011 e riassunto nel verbale n. 7 (che in questa sede espressamente si impugna), che modifica il bando di concorso introducendo un criterio di valutazione dei titoli non previsto nel bando.

Né nel bando, né nel facsimile della domanda di partecipazione messo a disposizione dalla Regione Campania è chiarito che gli anni di svolgimento di un servizio vanno dichiarati specificando il giorno ed il mese di inizio e fine del servizio.

E neppure è chiarito nella *lex specialis* del concorso che «*il servizio attestato con la sola indicazione degli anni, verrà valutato dall’ultimo giorno dell’anno iniziale fino al primo giorno dell’anno finale*».

Si tratta di un criterio introdotto *ex post* dalla Commissione che modifica illegittimamente le prescrizioni del bando di concorso, danneggiando i candidati che, come il ricorrente, sono stati tratti in inganno dalla genericità del bando di concorso e del modello di domanda messo a disposizione dalla Regione.

Tale modifica del bando operata dalla Commissione è illegittima in quanto, come è noto, «*il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, per cui le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell’altro più generale principio che vieta la*

*disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva» (Cons. Stato, sez. 5<sup>a</sup>, 10.4.2013, n. 1969).*

*Ed ancora è stato affermato che «le regole contenute in un bando di gara pubblica hanno portata vincolante e ad esse deve essere data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle medesime, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, sia a garanzia dell'imparzialità dell'attività amministrativa che, per conseguenza, a tutela della par condicio dei concorrenti; il meccanismo competitivo proprio della gara pubblica è infatti tale per cui il rispetto puntuale delle formalità prescritte dalla lex specialis non può essere oggetto di interpretazioni, che avrebbero come unico risultato quello di violare l'intero procedimento a danno di chi ha pedissequamente osservato le prescrizioni previste dal bando di gara; aggiungasi che la lex specialis della procedura concorsuale, ancorché in ipotesi illegittima, è vincolante anche per la Pubblica amministrazione che l'ha posta e non è da essa disapplicabile, se non previa modificazione in sede di autotutela». (Cons. Stato, sez. 5<sup>a</sup>, 23.6.2014, n. 3150).*

**1.1.** Nello specifico, facendo applicazione del criterio fissato nel verbale n. 7 del 24.6.2011, la Commissione ha considerato, per l'attività di collaboratore di farmacia, quale data di inizio del servizio non il 1.1.1988 ma il 31.12.1988 ed ha considerato quale *dies ad quem* (nel caso di specie l'anno 1997) non il 31.12.1997 ma il 1° gennaio 1997.

Stessa "operazione" è stata fatta per l'attività svolta da titolare di farmacia.

Questa valutazione/comportamento della Commissione, oltre che illegittima perché in nessun punto del bando o del facsimile della domanda è previsto questo criterio, è contraddittoria; infatti, mentre quale *dies a quo* viene calcolato l'ultimo giorno dell'anno (così decurtando l'intero primo anno), inspiegabilmente quale *dies ad quem* viene calcolato il primo giorno dell'anno (così decurtando l'intero ultimo anno).

Per tale via la Commissione danneggia due volte il concorrente perché gli toglie il servizio del primo anno ed il servizio intero dell'ultimo anno.

È evidente, allora, l'illogicità del ragionamento seguito dalla Commissione che avrebbe dovuto valutare con lo stesso criterio il *dies a quo* e il *dies ad quem*.

Si vuole dire, in altri termini, che se l'omessa indicazione della data di inizio del servizio fa posticipare all'ultimo giorno dell'anno l'inizio stesso, coerentemente l'omessa indicazione della data di fine del servizio avrebbe

dovuto far considerare, quale *dies ad quem* dell'anno finale di attività, il 31 dicembre.

**2. Violazione dell'art. 6, legge 7.8.1990 n. 241. Violazione del dovere di soccorso istruttorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 24.11.1971 n. 1199. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.**

Alla luce di quanto rappresentato nel precedente motivo di ricorso, appare chiaro che, se un errore vi è stato nella compilazione della domanda di partecipazione da parte del ricorrente, quell'errore materiale è scusabile in quanto indotto dalla stessa Amministrazione che ha bandito il concorso perché non ha fornito indicazioni ai concorrenti in ordine alle modalità di compilazione del modulo di cui all'allegato "D".

E ciò è tanto più evidente se solo si considera che l'allegato D) non prevede assolutamente, nemmeno dal punto di vista dello spazio assegnato per la compilazione, la possibilità di indicare per esteso la data di inizio e la data di fine del servizio.

D'altronde, se la Regione Campania avesse adottato un modello (simile, ad esempio, a quello adottato dalla Regione Puglia per lo stesso concorso del 2009 nel quale è assegnato uno spazio per indicare il giorno, uno spazio per indicare il mese ed uno spazio per indicare l'anno, rispettivamente separati da una barra), allora il candidato non sarebbe stato indotto nell'errore in cui è incorso.

Quell'equivoco è, quindi, senza dubbio alcuno, conseguenza di un vizio del procedimento dell'Amministrazione e cioè la redazione, da un lato, di un bando totalmente generico e, dall'altro, di un allegato altrettanto generico che trae in inganno il candidato.

Ma allora certamente la Commissione avrebbe dovuto chiedere al ricorrente di specificare il giorno e il mese di inizio e il giorno e il mese di termine del servizio, in luogo di applicare, come ha fatto, un criterio di attribuzione del punteggio così penalizzante per il ricorrente, sottraendogli punti che gli spettano di diritto.

La Commissione avrebbe dovuto, cioè, chiedere la collaborazione del candidato per giungere ad un risultato veritiero sull'attribuzione del punteggio secondo criteri che sono diventati ormai principio generale dell'ordinamento e cioè che il candidato ha diritto al cosiddetto "soccorso istruttorio" di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della legge 241/90.

Tale norma stabilisce che «*il responsabile del procedimento [...] b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In*



*particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali [...]».*

Nello specifico ambito dei concorsi pubblici, tale principio si traduce nella possibilità di fare ricorso all'integrazione documentale che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, *«è destinata a supplire a carenze della documentazione irregolare o formalmente incompleta, quindi per il semplice aspetto formale o per la rettifica della dichiarazione, la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, e non anche a supplire a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione, atteso che altrimenti l'integrazione si risolverebbe in una violazione del fondamentale principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti»* (Cons. Stato, sez. 4<sup>a</sup>, 6.11.2009, n. 6948).

Ancora più chiaramente, sempre in materia di selezioni pubbliche, è stato affermato che *«nel caso in cui in un pubblico concorso sussistano dubbi in ordine all'esatto contenuto dei titoli prodotti da un candidato, la Commissione non può ignorare il titolo, ma deve semmai chiedere chiarimenti o integrazioni, in specie laddove l'eventuale imprecisione terminologica non sia imputabile al candidato»* (Cons. Giust. Amm. Sic., 25.3.1999, n. 88).

### **3. Violazione degli artt. 43, 46, 48 e 71 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445.**

Il bando di concorso prevede che i candidati possano dichiarare, con autocertificazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/00, i titoli e i servizi di cui siano in possesso.

A tal fine il 2° comma dell'art. 48 del d.P.R. 445/00 prevede che le Amministrazioni predispongano i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha danneggiato il ricorrente sotto due profili: il primo, già dedotto, perché ha predisposto il modulo necessario per l'autodichiarazione in maniera errata, traendo in inganno il candidato; ed il secondo perché la Commissione, invece, di chiedere chiarimenti al ricorrente sulla dichiarazione in ordine all'attività svolta, ha tenuto un comportamento ulteriormente illegittimo perché non ha ritenuto di verificare la dichiarazione resa dal dott. Basile, chiedendo chiarimenti all'interessato ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000.

Anche sotto questo profilo, quindi, il procedimento seguito dalla Commissione è viziato perché la disposizione dell'art. 71 dello stesso d.P.R., al 3° comma, stabilisce che *«qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non*

*costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito».*

Nel caso di specie, quindi, la Commissione avrebbe dovuto invitare il candidato alla regolarizzazione della dichiarazione e, solo in caso di mancata risposta dell'interessato, limitarsi a valutare i soli dati già in suo possesso.

E ciò non senza dire che la documentazione che ha formato oggetto dell'autodichiarazione del ricorrente riguarda il servizio reso in farmacie della Regione Campania e, quindi, l'intera documentazione sul servizio svolto era già a conoscenza dell'Amministrazione; sicché l'Amministrazione stessa, ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 445/00, non poteva richiedere una documentazione o una integrazione dei dati dei quali era già in possesso.

E, comunque, anche se l'Amministrazione non riteneva di fare applicazione della disposizione del citato art. 43, utilizzando i dati già in suo possesso, doveva richiedere chiarimenti al candidato così come sopra ampiamente si è dedotto.

#### **4. Violazione degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 24.11.1971 n. 1199. Ulteriore violazione del giusto procedimento di legge.**

La Commissione nel valutare le osservazioni del ricorrente presentate in data 20.7.2013 e nel ritenere di non poter prendere in considerazione i chiarimenti resi, ha violato l'art. 8 del bando che, proprio per evitare sostanziali irregolarità nel procedimento, ha introdotto un ricorso in opposizione nel quale è pacifico che la parte aveva diritto di fornire chiarimenti alla Commissione per evitare errori nell'attribuzione dei punteggi.

Il comportamento della Commissione – e, in particolare, nella sede di decisione dell'opposizione del ricorrente – è illegittimo per violazione dei principi contenuti negli artt. 4 e 7 della normativa sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi approvata con d.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Quella norma, nel regolare, all'art. 7, il procedimento del ricorso in opposizione (che è quello previsto dall'art. 8 del bando di concorso) rinvia al capo I della stessa normativa che regola il ricorso gerarchico.

E nel capo I è inserito l'art. 4 che dispone espressamente che l'organo decidente deve disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Non è esatto, quindi, quanto affermato nella più volte ricordata nota del 6.9.2013 e cioè che la Commissione non poteva esaminare documenti o titoli presentati dopo il termine di scadenza della domanda. Nel caso di specie, infatti, non si tratta di presentare documenti e titoli non indicati nella

domanda ma di specificare, in coerenza con il disposto dell'art. 4 del d.P.R. 1199/71, i titoli indicati nell'allegato D) della domanda, e cioè sul modulo messo a disposizione dalla Regione; modulo che, si ripete, non recava alcuna specificazione sulle modalità di compilazione.

### **5. Nel merito.**

L'illegittima modifica del bando operata dalla Commissione nella seduta del 24.6.2011 e il calcolo errato degli anni di servizio del dott. Basile, che avrebbe potuto essere evitato chiedendo chiarimenti al ricorrente in ordine alle date precise di inizio e fine del servizio, hanno danneggiato il ricorrente che si è visto riconoscere un punteggio sensibilmente minore di quello cui ha diritto.

Più precisamente, il ricorrente ha diritto ad un punteggio di punti 87,680 (in luogo del punteggio attribuitogli nella graduatoria, di punti 86,755) in quanto ha svolto attività professionale nei seguenti periodi:

- collaboratore in impresa familiare dal 1° 1.1988 al 30.4.1997;
- titolare di farmacia urbana dal 2.5.1997 al 29.2.2012.

Il ventennio lavorativo da prendere in considerazione alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (30.3.2009), secondo i criteri esposti nel verbale n. 7 del 24.6.2011, pubblicato sul B.u.r.c. n. 37 dell'8.7.2013, è quello che va dal 30.3.1989 al 30.3.2009.

E pertanto il punteggio relativo all'esercizio professionale/carriera dovrebbe essere il seguente:

- primo decennio: collaboratore *fulltime* dal 30.3.1989 al 30.4.1997 (otto anni + un mese), punti 18,188;
- titolare di farmacia dal 2.5.1997 al 30.3.1999 (un anno + undici mesi) punti 4,792;
- secondo decennio: titolare di farmacia dal 30.3.1999 al 30.3.2009 (dieci anni), punti 10,000.

Il totale di punti carriera è quindi di **32,980**.

Se si sommano al punteggio di 32,980 punti carriera gli ulteriori punteggi di **4,20** per il voto d'esame (107/110), punti **0,50** per voto abilitazione (415/500), punti **50** per la prova attitudinale d'esame, si giunge ad un punteggio totale di 87,680 punti.

L'attribuzione corretta dei punti, così come appena riportata, consente al dott. Basile Giannini di collocarsi in graduatoria in posizione migliore e cioè al 56° posto nella graduatoria di merito e non al 70° posto.

### **6. Istanza di sospensione**

La fondatezza del ricorso appare evidente dalla semplice lettura dei motivi di ricorso.

La domanda di sospensiva pure è fondata ad evitare che si consolidino situazioni di terzi che potrebbero avere scelto una sede cui aspira il ricorrente.

7. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si chiede che le comunicazioni di segreteria vengano inviate al n. di fax 0817640400 o all'indirizzo di p.e.c. [gherardo-marone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:gherardo-marone@avvocatinapoli.legalmail.it)


8. Il codice fiscale del ricorrente è: BSLGRG56E24F839Z

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis* del d.P.R. 30.5.2002, n. 115 nel testo modificato dall'art. 1 comma 1307, l. 27.12.2006 n. 296, la controversia di cui al presente ricorso è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 650.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso previa sospensione dei provvedimenti impugnati.

Ayv. Gherardo Marone



PubbliciproclamiBASILE2016\*gh\*rww